



N. 1519-A

Relazione orale
Relatore FLORIS

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 31 luglio 2014

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre

**presentato dal Ministro per gli affari europei
di concerto con il Ministro degli affari esteri
con il Ministro della giustizia
con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro dell'interno**

(V. Stampato Camera n. 1836)

approvato dalla Camera dei deputati il 10 giugno 2014

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 giugno 2014*

ALLEGATO

EMENDAMENTI

*esaminati dalla 14^a Commissione permanente con indicazione del relativo
esito procedurale*

EMENDAMENTI**Art. 1.****1.1**

CANDIANI

Respinto

Ai commi 1 e 3, Allegato B, sopprimere la seguente direttiva: «2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30, 31, paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50 e allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per l'articolo 31, paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento: 20 luglio 2018; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);».

1.2

CANDIANI

Respinto

Ai commi 1 e 3, Allegato B, sopprimere la seguente direttiva: «2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 12, da 14 a 28, 30 e per l'allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);».

Art. 3.**3.1**

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «senza previa deliberazione del» con le seguenti: «d'intesa con il».

3.2

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «senza previa deliberazione del» con le seguenti: «con parere non vincolante del».

3.3

BERTOROTTA, MOLINARI, FATTORI, DONNO

Respinto

All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Autorità bancaria europea» aggiungere le seguenti: «e dei criteri di funzionamento del Meccanismo di Vigilanza Unico ai sensi del Regolamento (Ue) n. 1024/2013 al fine di garantire un rigoroso rispetto delle norme prudenziali e una vigilanza efficace sul sistema bancario nazionale ed europeo».

3.4

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «un interesse» con le seguenti: «qualsiasi interesse».

Art. 4.**4.1**

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «al fine di ridurre» aggiungere le seguenti: «al minimo».

Art. 6.**6.1**

BERTOROTTA, MOLINARI, FATTORI, DONNO

Respinto

All'articolo 6, comma 3, lettera a), numero 1, dopo le parole: «della legge 1° aprile 1981, n. 121» sono aggiunte le seguenti: «e la Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 108 del decreto legislativo n. 159 del 2011».

6.2

CANDIANI

Respinto

Nel comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) prevedere la possibilità che il Governo possa in ogni caso esercitare la facoltà di opporsi alla trasmissione di un'informazione richiesta da altro Stato membro dell'Unione Europea qualora ciò possa risultare inopportuno per ragioni attinenti alla sicurezza nazionale della Repubblica».

6.3

CANDIANI

Respinto

Nel comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) escludere che le informazioni d'intelligence raccolte all'estero all'insaputa di colui o coloro cui si riferiscono possano essere prodotte come prova nell'ambito di procedimenti giudiziari in corso sul territorio della Repubblica».

6.4

CANDIANI

Respinto

Nel comma 3, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) prevedere l'obbligo a carico del Governo di inviare entro il 31 luglio di ogni anno al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ed alle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato

una dettagliata relazione concernente i flussi di informazioni scambiati sulla base della decisione quadro».

Art. 7.

7.1

CANDIANI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.2

CANDIANI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, di cui all'allegato B, secondo le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che regolano la protezione sussidiaria e la protezione temporanea».

7.3

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA,
STEFANO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 disciplina, inoltre, gli aspetti rilevanti in materia di asilo non regolati dalla legislazione dell'Unione europea, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in relazione all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale prevedere che:

1) sia data attuazione all'articolo 25 della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva ai sensi della legge 24 luglio 1954. n. 722, in materia di assistenza amministrativa;

2) i beneficiari di protezione internazionale siano inclusi, per i due anni successivi al riconoscimento di tale *status*, tra le categorie delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni;

b) prevedere una procedura per il reinsediamento in Italia dei rifugiati che vivono in Paesi terzi;

c) disciplinare i mezzi di impugnazione avverso le decisioni di trasferimento o di revisione delle medesime di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, prevedendo che il provvedimento di trasferimento in altro Stato dell'Unione europea sia impugnabile con ricorso esente da ogni tributo o tassa e con diritto di accesso al gratuito patrocinio da parte del ricorrente di fronte al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui lo straniero dimora al momento della comunicazione della decisione e che l'esecuzione del provvedimento di trasferimento avvenga soltanto dopo che la relativa decisione amministrativa sia non più impugnabile o, in caso di impugnazione con contestuale istanza di sospensione, soltanto dopo che sia stata rigettata l'istanza di sospensione della sentenza impugnata;

d) disciplinare i diritti del titolare del permesso di soggiorno per motivi umanitari, avente durata non inferiore a due anni e rinnovabile, rilasciato per effetto della decisione della Commissione territoriale o della sentenza del giudice nel ricorso contro di essa e disciplinare le procedure di revoca e cessazione di tale permesso, applicando i medesimi *standard* di tutela e procedure analoghe a quelle previste per le misure di revoca e cessazione della protezione internazionale».

7.4

FATTORI, MOLINARI, DONNO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Nell'esercizio della sua delega legislativa, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere per lo straniero o apolide beneficiario del diritto d'asilo – con particolare attenzione se minore non accompagnato o persona vulnerabile, ai suoi familiari o parenti – il rilascio di un permesso di soggiorno triennale che consenta la libera circolazione sul territorio nazionale, un documento di viaggio annuale per gli spostamenti al di fuori dell'Italia e il riconoscimento di una condizione giuridica non discriminatoria rispetto al cittadino italiano, per quanto attiene l'accesso al lavoro e allo studio, l'iscrizione agli albi professionali, la formazione professionale, l'assistenza sociale e sanitaria;

b) riconoscere per il richiedente, durante l'intera procedura, la garanzia di essere assistito da personale qualificato del suo stesso sesso;

c) prevedere che la domanda di protezione e la relativa documentazione possano essere presentate nelle ambasciate e nei consolati italiani presenti sul territorio dello Stato di origine o di dimora abituale del richiedente, introducendo così la facoltà di presentare domanda di protezione internazionale dall'estero».

7.0.1

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO

Ritirato

Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) mantenere in tutti i casi i livelli di garanzia previsti dalla normativa vigente rafforzandone i contenuti secondo i livelli di garanzia previsti dalla citata direttiva 2013/32/UE e assicurando, in particolare, servizi di informazione e assistenza presso tutti i valichi di frontiera nonché nei luoghi interessati da arrivi massicci di richiedenti protezione, inclusi i potenziali richiedenti asilo presenti alle frontiere o soccorsi in mare, anche garantendo l'immediato accesso all'assistenza sanitaria, all'iscrizione anagrafica e agli altri servizi sociali di base;

b) conformemente alla prassi sin qui seguita, non prevedere l'uso di paese di origine sicuro e di paese terzo sicuro e non prevedere procedure diversificate di esame delle domande;

c) garantire la previsione di procedure non diversificate di esame delle domande e garantire indipendenza di giudizio e professionalizzazione del personale deputato alla valutazione delle singole domande di protezione, prevedendo che operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, che ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, che sia composta da tre persone impiegate con incarico esclusivo della durata di sei anni, non revocabile, non rinnovabile e in-

compatibile con ogni altro impiego o professione e con collocazione fuori ruolo per gli appartenenti alle amministrazioni pubbliche, designate dalla Commissione nazionale previa procedura pubblica di selezione delle candidature presentate da persone dotate di specifiche e documentate competenze ed esperienze in materia di tutela dei diritti umani, di diritto degli stranieri e di diritto di asilo, di cui una tra dirigenti della pubblica amministrazione scelti nell'ambito della carriera prefettizia, cui attribuire funzioni di presidente, una tra esperti segnalati dall'ACNUR ed una tra avvocati, docenti, ricercatori o altri esperti in materie giuridiche, politiche, sociali o demotnoantropologiche, segnalati da associazioni di tutela degli stranieri e da Università, e che ogni componente riceva una formazione iniziale periodicamente aggiornata, che sia adottato un codice di condotta per il personale addetto alla valutazione delle domande nonché per gli interpreti e il personale amministrativo e assicurare che i rappresentanti degli enti di tutela degli stranieri e dei rifugiati e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite possano sempre accedere ai valichi di frontiera e ai valichi doganali e di transito, durante la presentazione e la verbalizzazione della domanda di asilo;

d) attribuire alla Commissione nazionale le competenze in materia di indirizzo, coordinamento, supervisione e vigilanza dell'attività delle Commissioni territoriali e selezione dei loro membri, nonché la gestione, anche in collaborazione o convenzione con enti, pubblici e privati, italiani ed europei, di una banca dati costantemente aggiornata sulla effettiva situazione dei diritti umani negli Stati di origine, da mettere a disposizione delle Commissioni e di tutti gli interessati, e la predisposizione delle attività di formazione e di aggiornamento permanente dei loro componenti, degli interpreti e del personale amministrativo, garantendo uniformità di interpretazione dei criteri per il riconoscimento della protezione internazionale;

e) rafforzare l'efficienza della procedura prevedendo che siano predisposte linee guida da parte della Commissione Nazionale, al fine di garantire omogeneità nell'applicazione della normativa sul territorio nazionale;

f) introdurre misure per rafforzare i livelli di garanzia della procedura prevedendo che i minori non accompagnati siano prontamente identificati e informati sulle procedure relative alla protezione internazionale e che in ogni decisione presa nei confronti di minori non accompagnati, il superiore interesse del minore sia considerato un criterio preminente;

g) prevedere specifiche norme e misure organizzative affinché ogni domanda di asilo comunque manifestata da qualsiasi straniero o apolide sia immediatamente verbalizzata dai competenti uffici della Questura entro i termini previsti dalla direttiva;

h) prevedere l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un numero complessivo di Commissioni territoriali non inferiore a ventuno, aumentabili col medesimo decreto, nei periodi in cui si presentino flussi migratori più consistenti, anche istituendo più sezioni di ogni Commissione territoriale al fine di consentire che ogni domanda sia

esaminata entro il termine di sei mesi dal momento della presentazione della domanda di protezione internazionale;

i) prevedere che la decisione su ogni domanda di protezione internazionale sia adottata dopo un colloquio personale svolto dalla Commissione in modo collegiale, salvo che in casi di particolare vulnerabilità l'interessato abbia espressamente chiesto di svolgerlo con i componenti della Commissione del proprio sesso o con un solo componente, sulla base dell'esame di tutta la documentazione pertinente, inviata o acquisita anche d'ufficio da ogni amministrazione pubblica, dall'interessato e da enti e organizzazioni nazionali ed internazionali, anche non governativi;

l) prevedere che i ricorsi giurisdizionali contro le decisioni delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale siano esentati da ogni tributo o tassa e siano proponibili entro trenta giorni dalla notifica della decisione, presso il tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui ha domicilio il richiedente al momento dell'esame della domanda da parte della Commissione territoriale, prevedendo, sia in primo grado che in appello, l'ascolto del ricorrente che ne ha fatto richiesta con l'ausilio di un interprete di fiducia o nominato d'ufficio;

m) prevedere che nei confronti di uno straniero espulso, che presenti domanda di asilo durante il periodo di trattenimento, il tribunale ordinario in composizione monocratica possa prorogare il trattenimento o altra misura meno coercitiva ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in pendenza dell'esame della domanda di asilo, qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di rimpatrio e che è oggettivamente necessario il trattenimento al fine di evitare che l'interessato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio; prevedere a tal fine l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 21 decreto legislativo n. 25 del 2008;

n) garantire ad ogni richiedente sprovvisto di mezzi di sostentamento in Italia il diritto di accedere immediatamente e senza formalità al patrocinio gratuito e prevedere che la proposizione del ricorso contro la decisione con la quale la Commissione territoriale rigetta la domanda di asilo o della decisione con la quale la Commissione nazionale provvede alla revoca o alla cessazione dello *status* precedentemente riconosciuto sospenda l'adozione di eventuali provvedimenti di allontanamento nei confronti del richiedente asilo medesimo fino a quando sia diventato definitivo e non più impugnabile il provvedimento con il quale il tribunale rigetta il ricorso, ovvero fino alla decisione sull'istanza di sospensione presentata al medesimo tribunale ordinario nei casi di domanda dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008 o presentata durante il periodo di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998;

o) disciplinare i rapporti della procedura di esame della domanda con la procedura di esame delle richieste di estradizione o di esecuzione di un mandato di arresto europeo eventualmente presentate nei confronti

della medesima persona, prevedendo la priorità dell'esame della domanda di esecuzione di un mandato di arresto europeo sull'esame delle altre domande, fermi restando il divieto di estradizione per reati politici previsto dall'articolo 10, comma 4, della Costituzione e il divieto di invio verso uno Stato in cui la persona non sia protetta dal rischio di subire la morte o persecuzioni o danni gravi derivanti da torture, pene e trattamenti inumani e degradanti e violenza generalizzata derivante da conflitti interni ed internazionali.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7-ter.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) mantenere in tutti i casi i livelli di garanzia previsti dalla normativa vigente, rafforzandone i contenuti secondo i livelli di garanzia previsti dalla citata direttiva 2013/33/UE, garantendo l'accesso e la fruizione di tutte le misure di accoglienza dal momento della presentazione della domanda di asilo, fino all'adozione di una decisione definitiva sulla stessa, anche se adottata in sede giurisdizionale;

b) prevedere l'istituzione di fori di concertazione a livello centrale nelle diverse regioni e provincie autonome, di livello politico e tecnico con compiti di indirizzo, programmazione e attuazione delle politiche dell'asilo, connotati da ampia rappresentatività e coinvolgimento di attori istituzionali e sociali e delle organizzazioni di tutela dei rifugiati, con il compito di coordinare le attività di accoglienza e protezione in favore dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale o umanitaria secondo una programmazione triennale con adeguamento annuale, comprese quelle rivolte ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, basata sul numero complessivo e sulle caratteristiche dei richiedenti asilo giunti in Italia nell'ultimo triennio e dei titolari degli *status* di protezione

internazionale o umanitaria adottati a livello amministrativo o giudiziario nell'ultimo triennio, nonché del numero dei minori non accompagnati richiedenti asilo;

c) disporre la progressiva chiusura dei centri statali di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) prevedendo altresì l'istituzione di centri statali di prima accoglienza per richiedenti asilo esclusivamente finalizzati all'accoglienza di flussi massicci ed improvvisi di migranti, aventi funzioni di soccorso, di primo orientamento e di identificazione in attesa di un sollecito invio dei richiedenti asilo nelle strutture ordinarie di accoglienza di cui alla lettera d) nel cui territorio la domanda di asilo sarà verbalizzata;

d) prevedere che la programmazione ordinaria degli interventi di accoglienza sia effettuata secondo quote regionali di posti ordinari ripartiti tra ogni regione in proporzione alla popolazione residente e secondo quote regionali di posti aggiuntivi attivabili qualora il numero di domande presentate sia superiore alla media prevista dalla programmazione e attribuendo ad ogni regione la concertazione, con i Comuni, del riparto nel proprio territorio dei posti di accoglienza, disciplinando altresì l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza;

e) prevedere che i Comuni provvedano alla gestione ordinaria degli interventi di accoglienza con oneri a carico dello Stato nell'ambito della gestione delle loro funzioni fondamentali in materia di programmazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali, facendo ricorso ad alloggi ordinari o a centri e strutture abitative di piccole e medie dimensioni, che tengano conto anche delle esigenze delle persone più vulnerabili e del mantenimento dell'unità dei nuclei familiari;

f) prevedere che il titolare di protezione internazionale o umanitaria che non disponga di risorse proprie, subito dopo il riconoscimento della protezione, fruisca di un supporto formativo, linguistico, assistenziale ed economico, erogabile anche sotto forma di misure di accoglienza, finalizzato a realizzare percorsi di inclusione sociale, di durata non inferiore a dodici mesi, prorogabili in caso di situazioni vulnerabili, decorso il quale l'erogazione di eventuali ulteriori supporti per favorire l'inclusione sociale potrà avvenire tramite il sistema ordinario degli interventi e dei servizi sociali alle medesime condizioni previste per tutti i residenti.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 8.**8.1**

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista» con le seguenti: «sono alle dipendenze ovvero liberi professionisti che rispondono esclusivamente al professionista».

8.2

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista» con le seguenti: «sono alle dipendenze anche non esclusive del professionista».

8.3

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista» con le seguenti: «sono alle dipendenze del professionista».

8.6

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere la frase: «e siano nominate a seguito di una procedura trasparente».

8.4

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «collegiale» inserire le seguenti: «e comunque non superiore a quattro».

8.5

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «collegiale» inserire le seguenti: «di due membri».

8.7

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «trasparente» inserire le seguenti: «e chiara».

Art. 9.**9.1**

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, alla lettera i), la parola: «non», è soppressa.

Conseguentemente, la frase: «nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro», è soppressa.

9.0.1

MARINELLO

Inammissibile

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Delega al Governo per la revisione ed il riordino della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza nonché la salvaguardia degli investimenti e dei livelli occupazionali, e nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede alla revisione e al riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le Regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico e proporzionato all'entità degli investimenti effettuati dai concessionari;

b) previsione dei criteri e delle modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti nonché della redditività delle unità economiche minime e delle esigenze ambientali e di tutela del territorio, anche valorizzando l'esperienza maturata nel settore e le esigenze di tipicità professionale del territorio;

c) garanzia che le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze siano rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, prevedendo altresì un sistema di indennizzo per il concessionario uscente per investimenti non ancora ammortati;

d) definizione delle modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra Stato, Comuni, Province e Regioni;

e) fermo restando il diritto, libero e gratuito, di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini della balneazione, definizione delle ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;

f) individuazione dei casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate siano assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;

g) previsione dei criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, nonché clausole di protezione sociale per i lavoratori coinvolti nei casi suddetti;

h) definizione dei criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché dei criteri e delle modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

3. La delega concessa al Governo dal precedente comma 1 si applica anche al settore della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine, i principi e criteri direttivi della delega di cui al comma 2 sono integrati dal seguente:

a) riconoscimento e valorizzazione delle attività di acquacoltura anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino, di conservazione sostenibile delle risorse biologiche del mare e dello sviluppo sostenibile del settore;

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro degli affari regionali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

5. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 i decreti possono essere comunque adottati.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 5.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.0.2

RUVOLO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Inammissibile

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Delega al Governo per la revisione ed il riordino della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza nonché la salvaguardia degli investimenti e dei livelli occupazionali, e nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede alla revisione e al riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le Regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico e proporzionato all'entità degli investimenti effettuati dai concessionari;

b) previsione dei criteri e delle modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'e-

servizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti nonché della redditività delle unità economiche minime e delle esigenze ambientali e di tutela del territorio, anche valorizzando l'esperienza maturata nel settore e le esigenze di tipicità professionale del territorio;

c) garanzia che le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze siano rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, prevedendo altresì un sistema di indennizzo per il concessionario uscente per investimenti non ancora ammortati;

d) definizione delle modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra Stato, Comuni, Province e Regioni;

e) fermo restando il diritto, libero e gratuito, di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini della balneazione, definizione delle ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;

f) individuazione dei casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate siano assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;

g) previsione dei criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, nonché clausole di protezione sociale per i lavoratori coinvolti nei casi suddetti;

h) definizione dei criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché dei criteri e delle modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

3. La delega concessa al Governo dal precedente comma 1 si applica anche al settore della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine, i principi e criteri direttivi della delega di cui al comma 2 sono integrati dal seguente:

a) riconoscimento e valorizzazione delle attività di acquacoltura anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino, di conservazione sostenibile delle risorse biologiche del mare e dello sviluppo sostenibile del settore;

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro degli affari regionali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

5. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 i decreti possono essere comunque adottati.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 5.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.0.3

CANDIANI

Respinto

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.

(Delega al governo in materia di valutazione di impatto ambientale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di modifica della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, finalizzato a garantire la piena armonizzazione e integrazione della normativa nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale con la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale e di determinati progetti pubblici e privati, anche per evitare rischi di procedure di infrazione per il non corretto recepimento della citata direttiva.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato con la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e successive modificazioni, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Conseguentemente, ai commi 1 e 3, dell'articolo 1, Allegato B, dopo la direttiva 2013/43/UE aggiungere la seguente:

«Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale e di determinati progetti pubblici e privati (Testo rilevante ai fini del SEE)».
